

Art. 30 - Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio 1. Le

pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti,

nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.

l'Istituzione Scolastica non paga /riscuote canoni di locazione o affitto